



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



Istituto Comprensivo Statale
Bonaccorso da Montemagno

Via Petrarca snc, 51039 Quarrata (PT) Tel. 0573/72444 fax 0573/778855 PTIC82600P
C.F.80008950471 c/c/postale n.1008772616 email: ptic82600p@istruzione.it
PEC : ptic82600p@pec.istruzione.it Codice univoco per fatture elettroniche: UFMSZ9

Allegato 4

Nome	
Cognome	

1. Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di candidatura rivolti al personale docente della scuola, organizzati da istituzioni scolastiche o soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016

2. Altre esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al personale docente della scuola, organizzati da istituzioni scolastiche o soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016

3. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la tematica della candidatura

4.1 Per ogni diploma di specializzazione, escluso il titolo di accesso al ruolo di appartenenza, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)

4.2 Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca"

5. Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)